

IP156 - KIA-GARANZIA AUTO

Provvedimento n. 23934

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci ;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 23013 del 23 novembre 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella diffusione, nel periodo 2009-2011, di informazioni inesatte o comunque incomplete da parte di Kia Motors Italia S.p.A. che, relativamente alla campagna pubblicitaria denominata "*garanzia di 7 anni*", aveva omesso di precisare che la garanzia offerta non copriva l'intera autovettura, in quanto per alcune componenti la stessa aveva una durata diversa;

VISTA la propria delibera n. 23416 del 21 marzo 2012, con la quale l'Autorità ha contestato a Kia Motors Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 23013 del 23 novembre 2011;

VISTA la propria delibera n. 23635 del 6 giugno 2012, con la quale l'Autorità ha esteso la suddetta contestazione a Kia Motors Company S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere da Kia Motors Italia S.p.A. costituiva, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vietava la ulteriore diffusione. Nello specifico, l'Autorità ha valutato alcuni messaggi pubblicitari che enfatizzavano la garanzia di 7 anni sulle autovetture nuove KIA omettendo di specificare i limiti e le condizioni della garanzia offerta. In particolare, sul quotidiano "*la Repubblica*" del 7 febbraio 2010, era stato pubblicato un messaggio dal seguente tenore: "*7 ANNI GARANZIA KIA*" posto al centro della pagina e accompagnato dall'affermazione: "*SIAMO COSI' CERTI DELLA NOSTRA QUALITA' CHE LA GARANTIAMO PIU' DI OGNI ALTRO*" – e, in grassetto, "*SOLO DA KIA*". In fondo alla pagina si precisava: "*la garanzia per motorizzazioni Bi-Fuel è inferiore (3 anni/100.000 Km) – Dettagli nei concessionari*".

2. Sul quotidiano il "*Corriere della Sera*" del 17 maggio 2011 era stato pubblicato il seguente messaggio: "*7 ANNI GARANZIA KIA*"; "*Sorento da 30.450euro**"; "*Soul da 14.900 euro****" e, in fondo alla pagina, veniva precisato: "*garanzia: per le versioni benzina e diesel 7anni/150.000km, per le versioni bi-fuel 3anni/100.000km. Dettagli e condizioni sul sito www.kia-auto.it e nei concessionari*".

3. Nel sito della casa automobilistica www.kia-auto.it venivano, invece, chiariti i reali limiti di estensione della garanzia offerta. In realtà, la garanzia era soggetta a varie limitazioni. In particolare, alcune parti e componenti delle autovetture beneficiavano di una garanzia inferiore ai sette anni, dovuta alla loro deperibilità: "*batterie (garanzia di due anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (garanzia di 3 anni/100.000 Km), verniciatura (garanzia 5 anni/150.000 Km)*".

Messaggi con contenuti analoghi a quelli sopra illustrati ed oggetto di contestazione risultavano essere stati diffusi perlomeno fino a giugno 2011.

4. Con richiesta di intervento pervenuta in data 5 marzo 2012, un'associazione di consumatori ha segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare che i messaggi pubblicitari diffusi da Kia Motors Italia S.p.A. su numerosi quotidiani omettevano, nuovamente, di indicare che alcune parti e componenti delle autovetture per le quali era pubblicizzata la garanzia di 7 anni godevano di una copertura temporale più limitata di quella (settennale) reclamizzata.

5. A titolo di esempio, sul quotidiano "*la Repubblica*" del 20 febbraio 2012 è stato pubblicato il seguente messaggio: "*KIA VENGA. LA MONOVOLUME COMPATTA PIU' OSPITALE CHE C'E'. TUA CON 7 ANNI DI GARANZIA E 7 ANNI DI FINANZIAMENTO INCLUSI 7 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO. "7 ANNI GARANZIA KIA*". In fondo alla pagina si precisa "*7 anni/100.000 Km – Dettagli e condizioni sul sito www.kia.it e nei concessionari*".

6. Nel sito *internet* della Kia sotto il link "*Condizioni di garanzia*" veniva chiarito che "*escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: Batterie (2 anni) sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni/100.000 Km) e la verniciatura (5 anni/150.000 Km). Escluso motorizzazioni Bi-Fuel (benzina/GPL) per le quali la garanzia è di 3 anni o 100.000 Km. Tutti i dettagli presso i concessionari*".

7. I messaggi segnalati presentavano il medesimo profilo di scorrettezza già accertato. Pertanto, con provvedimento del 21 marzo 2012 l'Autorità ha contestato a Kia Motors Italia S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 23013 del 23 novembre 2011 e proceduto conseguentemente all'avvio del procedimento IP 156 per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo notificato in data 8 aprile 2012.

8. A fronte della comunicazione di avvio del procedimento de quo la Koelliker Importazioni S.p.A. (già Kia Motors Italia S.p.A.) con memoria del 10 maggio 2012 informava l'Autorità del trasferimento in favore di Kia Motors Company Italy S.r.l. di tutte le attività facenti capo alla cedente affermando che con riferimento ai messaggi pubblicitari oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento, questi sarebbero riferibili alla società Kia Motors Company Italy S.r.l.

9. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità, in data 6 giugno 2012 ha deliberato l'estensione soggettiva del procedimento in corso nei confronti di Kia Motors Company Italy S.r.l. (di seguito anche KMCI) contestando a quest'ultima società di aver reiterato la pratica commerciale di cui era stata vietata la continuazione.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

10. L'estensione del provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera n. 23013 del 23 novembre 2011 è stato notificato a Kia Motors Company Italy S.r.l. in data 19 giugno 2012. Quest'ultima, con comunicazione pervenuta in data 1 agosto 2012, ha sostenuto che la KMCI, neo costituitasi nei primi mesi del 2011, è soggetto del tutto estraneo rispetto a quanto contestato essendo un soggetto giuridico diverso e distinto dalla società nei cui confronti l'Autorità ha adottato la delibera di scorrettezza di cui trattasi. Sulla base di tali argomentazioni il professionista ha quindi concluso che l'estensione soggettiva del procedimento di inottemperanza, in quanto comporta la contestata reiterazione della condotta in violazione degli articoli 20, comma 2 e 22 del Codice del Consumo posta in essere dalla società Kia Motors Italia S.p.A. non sarebbe legittimo, in quanto non valuta che KMCI, come già detto, è persona giuridica diversa da quella tenuta al rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorità con il provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011.

III. VALUTAZIONI

11. Sulla base degli elementi raccolti nel corso del procedimento, si ritiene che la società Koelliker Importazioni S.p.A. (già Kia Motors Italia S.p.A.) non sia responsabile della diffusione dei messaggi contestati con il presente procedimento in quanto questi sono risultati diffusi nel periodo in cui la società Kia Motors Company Italy S.r.l., soggetto giuridico distinto e senza alcun rapporto di tipo strutturale e/o funzionale con la Koelliker Importazioni S.p.A., aveva già perfezionato la propria posizione di cessionaria.

Quanto alla società Kia Motors Company Italy S.r.l., titolare a far data dal 1 giugno 2011 delle attività di commercializzazione e vendita sul territorio nazionale dei veicoli Kia comprese le attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, ad essa non può imputarsi alcuna inottemperanza alla delibera n. 23013 del 23 novembre 2011, atteso che la società non ne era destinataria.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che in merito alla violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla delibera n. 23013 del 23 novembre 2011 non vi è luogo a provvedere nei confronti della società Koelliker Importazioni S.p.A. (già Kia Motors Italia S.p.A.);

b) che in merito alla violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla delibera n. 23013 del 23 novembre 2011 non vi è luogo a provvedere nei confronti della società Kia Motors Company Italy S.r.l..

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

